

Perugia, 31/03/2022

All'Ufficio Scolastico Regionale
 Ai Direttori Sanitari
 Ai Direttori DIP
 Ai Responsabili ISP
 Ai Direttori di Distretto
 Ai Responsabili dei Laboratori Analisi
 Ai MMG e PLS
 Alle Associazioni rappresentanti i Laboratori privati
 (FEDERLAP, ANISAP, OSAP)
 Alle Associazioni delle Farmacie (FEDERFARMA, ASSOFORM)

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS COV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo – Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24

A seguito dell'emanazione del D.L. 24 del 24/03/2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" il Legislatore ha previsto che, a partire dal 01 aprile 2022, le misure adottate ai sensi dell'articolo 3 -sexies dell'abrogato decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 sono ridefinite in funzione delle disposizioni del nuovo D.L. 24.

Pertanto, tutti i provvedimenti già emanati - nella parte riferita alla quarantena degli alunni - sono da considerarsi annullati a far data dal 01/04/2022; di conseguenza, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.L. 24 del 24/03/2022, gli alunni interessati da provvedimento di quarantena (per contatto stretto), a partire dalla stessa data, potranno rientrare in classe senza necessità di un test negativo ed in regime di autosorveglianza.

Lo stesso art. 9 sopracitato (commi 2 e 3) prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado:

- **fino a 3 casi di positività** non è prevista alcuna variazione delle attività didattiche, né l'applicazione di misure sanitarie;
- **in presenza di almeno quattro casi di positività** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti/educatori/assistenti ad personam e dei bambini e alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Il conteggio dei 4 casi va effettuato, come finora, calcolando 5 giorni dal giorno di esecuzione del tampone del caso precedente.

Dr. Massimo D'Angelo – Commissario Emergenza Covid

Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare – Tel. 075-5045272, email mdangelo@regione.umbria.it

Solo ed esclusivamente gli alunni affetti da infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI), su richiesta e previa certificazione del medico curante (PLS/MMG) sulla compatibilità dello stato di salute con la DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Non essendo più previsto alcun provvedimento sanitario da parte del Dipartimento di Prevenzione, a far data dal 01/04/2022, non sarà necessario comunicare le eventuali, future positività scolastiche.

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. <i>Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o test antigenico auto-somministrato, con autocertificazione se esito negativo</i>
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. <i>Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o test antigenico auto-somministrato, con autocertificazione se esito negativo</i>



MISURE DI SICUREZZA FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a 6 anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive

Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano

Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

Distinti saluti.

Il Commissario per l'emergenza Covid-19
Massimo D'Angelo